



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. 45 della **Giunta Comunale**

Oggetto: **CONCESSIONE IN AFFITTO PP.FF. 1102/1 E 1103 C.C. MALÉ ALL'AZIENDA AGRICOLA MASO SAN BIAGIO DI ALESSIO E SILVANO RAUZI CON CONTESTUALE SOSPENSIONE DIRITTO USO CIVICO.**

L'anno **duemiladiciannove** addì **dieci** mese di **aprile** alle ore **17.30** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

PAGANINI BRUNO	- SINDACO	Presente
ZANON RITA	- VICE SINDACO	Presente
GOSETTI DANIELE	- ASSESSORE	Presente
VALENTINELLI CHIARA	- ASSESSORE	Presente

Assiste il Segretario Comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: CONCESSIONE IN AFFITTO PP.FF. 1102/1 E 1103 C.C. MALÉ ALL'AZIENDA AGRICOLA MASO SAN BIAGIO DI ALESSIO E SILVANO RAUZI CON CONTESTUALE SOSPENSIONE DIRITTO USO CIVICO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso come il Comune di Malé è proprietario di parecchie aree a pascolo ed in particolare di quelle che interessando le pp. ff. 1102/1 e 1103 in C.C. Malé, risultano poste a servizio del rifugio Mezol, pertinenza da sempre interessata da lavori di sfalcio ad opera di persone che volontariamente avevano a cuore la sua conservazione ma, ad un tempo, volevano che il manufatto si presentasse al meglio a vantaggio di quanti vi si recavano.

Evidenziato come essendo venuta meno detta disponibilità ma necessitando comunque intervenire con regolarità nella esecuzione di operazioni di gestione del pascolo nella zona di rispetto del rifugio, pari a circa 37.000 mq., si era ritenuto di pubblicare pubblico avviso ritenendo che qualcuno dei titolari delle strutture zootecniche presenti in zona potesse chiederne la concessione in uso per il solo sfalcio ed asporto dell'erba e non per la monticazione del bestiame.

Che un precedente rapporto, che verrà meno nel mese di aprile, aveva visto quale assegnataria dei suddetti beni l'Azienda agricola Maso S. Biagio di Alessio e Silvano Rauzi Società Agricola Semplice, realtà che unica ad aver risposto all'avviso del 26.02.2016 ha svolto con regolarità detti compiti.

Che sussistendo le condizioni registrate nel 2018 ed avendo la Ditta inoltrato nuova istanza in data 02.04.2019, chiedeva la possibilità di vedersi rinnovato l'uso dei ns. pascoli per un'altra annualità vero che altri difficilmente avrebbero potuto dimostrare interesse non disponendo Malé di malga da mettere a disposizione ma unicamente di pascoli.

Ritenuto in considerazione delle disposizioni introdotte dalla Provincia Autonoma di Trento con la deliberazione della Giunta provinciale nr. 731 dd. 6 maggio 2015, che approva lo schema tipo di disciplinare tecnico — economico per la gestione delle malghe trentine ai sensi dell'art. 25, comma 4 bis, della L.P. nr. 4 del 2003, di rinnovare l'affido dei pascoli di cui alle sopra indicate realtà, vero che le condizioni d'uso del ns. pascolo "obbligano" quasi a tener conto di quanto fatto in passato vero che viceversa, se non monticati, conoscerebbero un decadimento qualitativo causa progressivo rimboschimento.

Evidenziato come si è ritenuto di rendersi disponibili al rinnovo, ma solo a condizione che l'Azienda vada formalmente a rinunciare al diritto di prelazione a fronte della sottoscrizione di un nuovo contratto con l'intervento di rappresentanti delle Associazioni di categoria, ottenendo e rispettivamente concedendo una durata triennale del contratto, comunque a fronte di un adeguamento del canone di concessione con aumento dello stesso dagli attuali €. 51,00.- ad €. 620,00.- annui.

Dato così atto dell'importante risultato che in sede negoziale si andrà ad ottenere, tale da consentire in futuro all'Ente di assumere ogni nuova e diversa scelta.

Che il Comune andrà a concedere in affitto le aree a pascolo dianzi citate nei seguenti termini, proposti ed accettati dall'Azienda agricola Maso S. Biagio di Alessio e Silvano Rauzi Società Agricola Semplice:

1. La durata dell'affitto è stagionale con decorrenza indicativa dal 01.05.2019 e termine al 30.09.2021.
2. L'affitto non potrà essere rinnovato se non a seguito nuova gara con rinuncia a far valere eventuale prelazione.
3. Base economica di riferimento, canone annuo di €. 620,00.- (seicentoventi/00) aggiornato in aumento.
4. Sono posti a carico del conduttore gli interventi di ordinaria manutenzione dell'area mediante taglio di piante infestanti e sfalcio sistematico secondo necessità di corretta conservazione e mantenimento del pascolo.
5. Onere di pulizia e manutenzione ordinaria (pulizia canalette) della strada di accesso ai pascoli.
6. Il concessionario dovrà osservare le disposizioni delle leggi forestali e tutte le prescrizioni che potranno essere dettate dalla competente autorità per la conduzione, conservazione e miglioramento del pascolo, nonché le disposizioni vigenti in materia sanitaria e di risanamento del bestiame;
7. E' esclusa qualsivoglia responsabilità in capo al Comune di Malé in ordine all'attività dell'azienda;
8. Nel caso in cui il concessionario rilevi problemi di qualsiasi genere che possano presumibilmente provocare danno o pericolo alla pubblica incolumità è obbligato ad adottare immediatamente i provvedimenti urgenti di sua competenza per l'eliminazione del possibile pericolo (transennature, recinzioni, barriere, segnalazioni, interdizioni all'uso totale o parziale, ecc...). Contestualmente è tenuto a darne sollecita comunicazione all'Amministrazione Comunale affinché disponga i provvedimenti di sua competenza a riguardo.
9. La presente concessione è risolta di diritto in caso di inosservanza degli obblighi contemplati nel presente disciplinare (manutenzione). In tal caso la concessione si risolverà previa semplice comunicazione da parte dell'Amministrazione Comunale di volersi avvalere della disposizione di cui al presente articolo.
10. Revoca per pubblico interesse: L'Amministrazione Comunale si riserva la più ampia facoltà di revocare la presente concessione per motivi di pubblico interesse.

Valutato di poter formalizzare sulla base delle premesse di cui sopra il rapporto contrattuale con l'Azienda agricola Maso S. Biagio di Alessio e Silvano Rauzi Società Agricola Semplice (codice fiscale RZALSS66C31E850D e partita IVA 01937870226) con sede in Malé (TN), in Via Damiano Chiesa, civ. n. 4, si ritiene in questa sede di disporre la contestuale necessaria sospensione del diritto di uso civico iscritto sulle p.f. 1102/1 e p.f. 1103 in C.C. Malé, per la durata dell'affidamento delle stesse in concessione a privati e cioè per n. 3 anni (stagionalità) a decorrere dal 01.05.2019.

Considerato come la sospensione del vincolo d'uso civico, ai sensi dell'art. 15 della L.P. 14.06.2005 n. 6, viene disposta con provvedimento della Giunta comunale e, se di durata inferiore a 9 (nove) anni, non necessita del provvedimento autorizzativo dell'Autorità Provinciale.

Osservato come l'assunzione del provvedimento di sospensione è necessaria per consentire l'utilizzo a titolo oneroso del bene gravato da vincolo d'uso civico da parte del singolo concessionario a titolo esclusivo.

Ritenuto quindi di stabilire la sospensione del diritto di uso civico gravante sugli immobili sopra citati per anni 3, dando contestualmente atto che i relativi proventi saranno impiegati in ossequio alle previsioni di cui all'art. 10 della Legge provinciale 6/2005, vale a dire alla manutenzione ordinaria e straordinaria, all'amministrazione e gestione del patrimonio d'uso civico ricadente nel comune catastale di Malé nonché, per le eventuali eccedenze, al finanziamento di servizi pubblici e di attività di interesse comunale o frazionale o di interventi compresi nel programma generale delle opere pubbliche del Comune di Malé e rivolti al diretto beneficio della generalità degli abitanti.

Visto l'allegato n. 1, schema di contratto per la concessione in uso delle p.f. 1102/1 e p.f. 1103 in C.C. Malé, che dovranno essere destinate allo sfalcio del foraggio e non all'alpeggio di bestiame.

Dato atto che la presente deliberazione assume valore di provvedimento a contrarre, in considerazione del fatto che sono già stati indicati il fine che con il contratto si intende perseguire, il suo oggetto e la modalità di scelta del contraente, contratto da stipularsi in forma pubblica mediante sottoscrizione per accettazione di copia del contratto allegato.

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 di data 30.06.2016, dal Responsabile del servizio finanziario in ordine a regolarità contabile, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto, nonché dal Segretario Comunale sotto il profilo della regolarità tecnica.

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare 26 febbraio 2001 n. 1, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile.

Visto il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 di data 30.06.2016.

Visto lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari di data 22 giugno 2007 n. 26 e 9 marzo 2016 n. 16.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. Di concedere in uso, per quanto esposto in premessa, alla Azienda Agricola Maso S. Biagio di Alessio e Silvano Rauzi Società Agricola Semplice (codice fiscale RZALSS66C31E850D e partita IVA 01937870226) con sede in Malé (TN), in Via Damiano Chiesa, civ. n. 4, le p.f. 1102/1 e p.f. 1103 in C.C. Malé, per un periodo di anni 3 (stagionalità) e precisamente con decorrenza dal 1.05.2019 e termine al 30.09.2021 alle condizioni di cui in narrativa e quindi al canone annuo di €. 620,00.- (seicentoventi/00).
2. Di procedere per la contestuale sospensione, per il predetto periodo pari ad anni tre (stagionalità), equivalente alla durata delle concessioni in uso che si andrà a stipulare, del diritto di uso civico gravante sulle p.f. 1102/1 e p.f. 1103 in C.C. Malé, come individuata nella carta sinottica del vigente Piano di assestamento dei beni silvo-pastorali del Comune di Malé, che qui si richiama a tutti gli effetti.
3. Di approvare lo schema di contratto allegato, nel quale si richiama la presente, che verrà sottoscritto dal Sindaco il quale, per effetto del presente atto, risulta autorizzato ad assumere ogni ulteriore iniziativa connessa e conseguente alla sua adozione.
4. Di dare atto che l'entrata di cui al punto 1 viene destinata, nel rispetto delle priorità fissate dall'articolo 10 della Legge provinciale 6/2005, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, all'amministrazione e gestione del patrimonio d'uso civico ricadente nel comune catastale di Malé, nonché, per le eventuali eccedenze, al finanziamento di servizi pubblici e di attività di interesse comunale o frazionale o di interventi compresi nel programma generale delle opere pubbliche del Comune di Malé.
5. Di accertare sul bilancio di previsione 2019-2021 la somma complessiva di €. 1.860,00.- con imputazione ai singoli esercizi in cui l'entrata è esigibile, così come indicato nella seguente tabella:

soggetto					FCDE - si/no	
AZIENDA AGRICOLA MASO SAN BIAGIO SAA					SI	
importo	titolo	tipologia	categoria	bilancio	esigibilità	accertamento
620,00	3	0100	03	2019-2021	2019	337
620,00	3	0100	03	2019-2021	2020	8
620,00	3	0100	03	2019-2021	2021	2
cap. art.	descrizione					
9550/0	Fitti attivi di fondi rustici					

6. Di porre a carico dell'affittuario, tutte le spese inerenti alla stipula e registrazione dell'atto, nessuna esclusa.
7. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.
8. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
9. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ex art. 183, comma 3, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

PARERI ISTRUTTORI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 185 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE APPROVATO CON L.R. 03.05.2018 N. 2, NONCHE' DEL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 26 DI DATA 30.06.2016.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

CONCESSIONE IN AFFITTO PP.FF. 1102/1 E 1103 C.C. MALÉ ALL'AZIENDA AGRICOLA MASO SAN BIAGIO DI ALESSIO E SILVANO RAUZI CON CONTESTUALE SOSPENSIONE DIRITTO USO CIVICO.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

- Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnica che regola la materia, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché dall'art. 4 del Regolamento sui controlli interni vigente.

Data 10 aprile 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to - Osele dott. Giorgio -

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

- Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali che ad essa ineriscono, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e dall'art. 4 del Regolamento sui controlli interni vigente, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto.

Data 10 aprile 2019

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO

RAGIONERIA E FINANZIARIO

F.to - Adriana Paternoster -

VISTO IN ISTRUTTORIA:

Espletata l'attività istruttoria si invia per l'adozione nella riunione giuntale del 10.04.2019.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to - Osele dott. Giorgio -

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Paganini Bruno

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Osele dott. Giorgio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malé,

Il Segretario comunale
- Osele dott. Giorgio -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 183, comma 1°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **16.04.2019** al giorno **26.04.2019**.

Il Segretario comunale
F.to - Osele dott. Giorgio -

Deliberazione divenuta esecutiva il 27.04.2019 ai sensi dell'art. 183, comma 3°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Malé, 27.04.2019

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 183, comma 4°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Malé,

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio